

## **LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO**

*in persona del Presidente, dr. Francesco Infantini*

e

## **IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO**

*in persona del Presidente, avv. Demetrio Rivellino*

**Premesso:** che l'art. 37, co. 4 e 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n.111, statuisce quanto segue:

*4. In relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli avvocati per consentire ai più meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per quella amministrativa e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.*

*5. Coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3. Lo svolgimento delle attività previste dal presente comma sostituisce ogni altra attività del corso del dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. E' in ogni caso consentita la partecipazione alle convenzioni previste dal comma 4 di terzi finanziatori;*

che è intenzione degli stipulanti consentire ai più meritevoli lo svolgimento del primo anno della pratica forense attraverso la formazione negli Uffici giudiziari, assistendo e coadiuvando i Magistrati, che ne facciano richiesta, nel compimento delle

loro ordinarie attività, anche con compiti di studio e, quindi, di collaborazione nella stesura dei provvedimenti;

che la stipula della presente Convenzione, già prevista nel Programma redatto dal Presidente f.f. della Corte di Appello di Campobasso, Dott.ssa Rossana Iesulauro, in data 21 luglio 2011 consentirà ai giovani laureati l'occasione di acquisire competenze professionali a largo spettro di spendibilità, trasferibili anche nel settore privato, mettendo al tempo stesso a disposizione della Corte di Appello uno strumento che permetterà un maggiore smaltimento delle cause e specialmente di quelle più vetuste, in conformità con quanto statuito dall'art. 37 cit. .

Tanto premesso, si procede alla stipula della presente Convenzione.

**Art. 1** La Premessa forma parte integrante della presente Convenzione.

**Art. 2** I laureati in giurisprudenza, nel numero indicato di anno in anno negli appositi Bandi che verranno pubblicati di concerto tra la Corte di Appello ed il Consiglio dell'Ordine, possono fare richiesta di svolgere il primo anno di pratica forense presso la Corte di Appello di Campobasso, secondo le modalità previste dall'art. 37, co. 4 e 5, decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito nella legge 15 luglio 2011, n.111,.

**Art. 3** La domanda di cui all'art. 2 va indirizzata al Presidente della Corte di Appello di Campobasso, che la trasmetterà preliminarmente al Consiglio dell'Ordine per una verifica dei requisiti inseriti nel Bando di cui all'art. 2.

Il Consiglio dell'Ordine trasmetterà, quindi, la domanda al Presidente della Corte di Appello, che, a sua volta, la invierà al competente Consiglio Giudiziario per il parere di cui all'art. 37, co. 4. I nominativi dei praticanti selezionati verranno trasmessi al Consiglio dell'Ordine perché quest'ultimo provveda alla iscrizione nel relativo registro.

**Art. 4** Coloro che sono ammessi alla formazione professionale presso la Corte di Appello di Campobasso assistono e coadiuvano i Consiglieri, che ne facciano richiesta, nel compimento delle loro ordinarie attività. In particolare, coloro che sono ammessi alla formazione professionale nella Corte di Appello di Campobasso potranno assistere alle udienze civili, ivi incluse le eventuali successive Camere di consiglio, compiere ricerche, coadiuvare i Consiglieri nella stesura dei provvedimenti e compiere attività di Cancelleria propedeutiche all'attività del Magistrato.

Lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo sostituisce ogni altra attività della pratica forense per l'ammissione all'esame di Avvocato.

**Art. 5** Ai fini di cui all'art. 4, il Presidente della Corte assegna coloro che sono ammessi alla formazione professionale ai singoli Consiglieri richiedenti. Ciascun Magistrato del settore civile sarà assegnatario esclusivo di uno o più praticanti Avvocati ed attribuirà a ciascuno i compiti da svolgere.

**Art. 6** Coloro che sono ammessi alla formazione professionale nella Corte di Appello di Campobasso non potranno frequentare studi legali, né assumere alcun incarico professionale. Dovranno, inoltre, autocertificare di non avere frequentato in precedenza studi legali. Coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari hanno l'obbligo del segreto per quanto conosciuto in ragione della pratica da essi svolta. Agli stessi si applica l'art. 15 del T.u. sugli impiegati civili dello Stato di cui al DPR n. 3/1957.

**Art. 7** Il periodo di formazione professionale presso la Corte di Appello di Campobasso potrà essere interrotto in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio del Presidente della Corte, di concerto con il Magistrato assegnatario, sentito il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.


**Art. 8** Coloro che sono ammessi alla formazione professionale presso la Corte Appello di Campobasso restano comunque vincolati al codice deontologico dei praticanti Avvocati in qualità di iscritti all'Ordine. Il Consiglio dell'Ordine di appartenenza vigilerà sull'osservanza delle regole deontologiche da parte dei predetti praticanti Avvocati.

**Art. 9** A coloro che sono ammessi alla formazione professionale nella Corte di Appello di Campobasso ai sensi della presente Convenzione non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego.

**Art. 10** Al termine del periodo di formazione, ciascun Consigliere redigerà una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita, che verrà trasmessa direttamente al Consiglio Giudiziario ed al Consiglio dell'Ordine Forense

*Campobasso, 25 ottobre 2024*

**IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO**



**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI**

